

TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

Sezione civile Settore procedure concorsuali

Composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Carmine Di Fulvio - Presidente

Dott. Elio Bongrazio - Giudice

Dott. Federica Colantonio - Giudice Relatore

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/11/2024, Premesso che con ricorso depositato in data 14/12/2023, la società * in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presentava domanda di ammissione alla procedura di **concordato semplificato**. Tale domanda scaturiva dal mancato esito positivo delle trattive della composizione negoziata, condotte con buona fede e correttezza, e dalla non praticabilità delle soluzioni per la risoluzione delle crisi come attestato nella relazione finale dell'esperto, Avv. *.

Osservato che il quinto comma dell'art. 25 sexies CCII dispone che il Tribunale omologa il concordato "quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità' a ciascun creditore" rilevato, quanto alla regolarità del procedimento, che agli atti manca la delibera degli amministratori prescritta dall'art. 120 bis CCII;

osservato che ai sensi dell'art. 120 bis CCII cit. "L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese";

ritenuto che la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza debba essere necessariamente adottata con deliberazione dagli organi sociali competenti e che detta deliberazione debba risultare da verbale redatto da notaio che verifichi la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo, anche e soprattutto per soddisfare le esigenze di certezza e di pubblicità nei confronti dei terzi (essendone previsto il deposito e l'iscrizione nel registro delle imprese);

ritenuto, in definitiva, che la forma del verbale notarile sia necessaria per la decisione di accedere allo strumento di regolazione della crisi, ivi compreso lo strumento del concordato semplificato, non potendosi a tal fine ritenersi atto equipollente la procura alle liti rilasciata al Legale da parte di tutti i soci amministratori;

p.q.m.

rimette la causa in istruttoria e fissa l'udienza del 9/12/2024 h. 10.30 per consentire alla ricorrente di depositare copia della delibera ex art. 120 CCII, anche a ratifica delle decisioni già adottate, e prova dell'avvenuto deposito e registrazione nel registro delle imprese.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 11/11/2024 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice relatore Dott. Federica Colantonio

Il Presidente Dott. Carmine Di Fulvio

Depositato in cancelleria il 25 novembre 2024